



Comune di Busalla
Provincia di Genova
Area Socio-Culturale

BANDO DI CONCORSO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDANO DISPONIBILI NEL COMUNE DI BUSALLA.

In attuazione dell'art. 4, comma 1 e 3 della legge regionale n° 10 del 29/06/2004 e dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ai sensi delle Delibere di Giunta Regione Liguria n. 1202 del 10/11/2006 e n. 235 del 06/02/2009

È EMANATO

il seguente bando di concorso per l'aggiornamento della graduatoria relativa all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica così come definiti dall'art. 2 della Legge Regionale 10 del 29/06/2004 e situati nel Comune di **BUSALLA** che nel periodo di validità della graduatoria si renderanno disponibili.

L'aggiornamento di cui sopra avviene mediante:

- a) l'inserimento di nuove domande;
- b) la variazione o conferma, su istanza di parte, delle condizioni prese a riferimento per l' inserimento nella precedente graduatoria;
- c) le modifiche d'ufficio conseguenti alla rilevazione di mutate condizioni dei richiedenti.

Coloro i quali sono già inseriti utilmente nella graduatoria precedente devono presentare istanza utilizzando il modello A/bis, documentare l'eventuale variazione delle condizioni abitative e/o familiari e produrre copia completa della dichiarazione ISEE relativa ai redditi percepiti nell'anno 2008 da tutti i componenti il nucleo familiare per cui viene presentata domanda.

Per i residenti negli altri Comuni ubicati nel Bacino di Utenza "H" il rinnovo è possibile a condizione che il Comune di residenza non abbia emanato nell'anno 2009 un bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

A. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/2004, i requisiti del nucleo familiare per conseguire l' assegnazione degli alloggi di E.R.P. sono i seguenti:

- 1** Essere cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione Europea ovvero essere cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (art. 27, comma 6, L. n. 189/2002).
- 2** Risiedere anagraficamente o prestare la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di **BUSALLA**.

La residenza non è richiesta in caso di lavoratori emigrati all'estero o profughi e nel caso di lavoratori che, a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a loro non imputabili che presentino domanda nel Comune ove svolgeranno la nuova attività. Possono altresì partecipare al presente bando i lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso.

Inoltre, tramite il Comune di residenza, possono partecipare al presente bando anche i residenti dei Comuni ubicati nel Bacino di Utenza "H"(Genova, Arenzano, Cogoleto, Masone, Mele, Tiglieto, Rossiglione, Campo Ligure, Davagna, Bargagli, Campomorone, Ceranesi, Mignane-go, Serra Riccò, Sant'Olcese, Isola del Cantone, Savignone, Ronco Scrivia, Busalla, Casella.) che non hanno emanato nell'anno 2009 un bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.

Possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) dell'intero nucleo familiare, qualora trattasi di nuclei composti da più componenti, non superiore al limite di accesso pari a €.**15.300,00** ovvero possedere un ISEE non superiore ad €.**18.600,00**, qualora trattasi di nucleo familiare composto da un unico componente.

Ai fini della partecipazione al bando di concorso, la situazione reddituale è quella risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali alla data di pubblicazione del bando stesso, mentre la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno cui si riferisce il reddito di cui sopra.

Nel caso che un componente maggiorenne o più componenti di un nucleo familiare decidano di concorrere autonomamente dagli altri membri per l'assegnazione di un alloggio pubblico si valuta la situazione economica specifica del singolo soggetto che si "stacca" dal nucleo familiare originario ovvero esclusivamente la situazione economica di coloro che intendono costituire un nucleo familiare distinto da quello originario. In tal senso, dall'analisi della vigente normativa in materia di ISEE si rileva una indicazione specifica orientata all'attribuzione di un certo margine di discrezionalità "all'ente erogatore della prestazione" riguardante, tra l'altro, una valutazione differenziata del nucleo familiare. Ci si riferisce nello specifico all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 109/1998 che testualmente riporta: "per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della Legge 27/12/1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall'art. 2, comma 1. In tal caso si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2. A titolo di completezza si rammenta pertanto che il suddetto principio opera anche nei casi di ricongiungimento o di famiglia di nuova formazione.

- 4** Non avere diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nell'ambito territoriale provinciale.

È considerato alloggio adeguato l'immobile composto da un numero di vani, escluso gli accessori (angolo cottura, servizi igienici, ripostigli ed altri vani accessori), rapportato a quello dei componenti del nucleo familiare secondo le caratteristiche stabilite nella tabella seguente.

Numero componenti nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile)						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2	X						
3	X	X					
4	X	X	X				
5	X	X	X				
6	X	X	X	X			
7	X	X	X	X	X		
8	X	X	X	X	X		
Più di 8	X	X	X	X	X		

X = condizioni di non adeguatezza delle abitazioni.

Le rimanenti posizioni individuano alloggi adeguati al nucleo familiare.

Per cucina abitabile si intende la cucina di almeno 8 mq

È in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9.

È da considerarsi inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche allorché un componente del nucleo familiare sia disabile.

- 5** Non avere diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), sia superiore a €.**62.847,39**, corrispondente al valore medio - incrementato del 20% - degli alloggi di E.R.P. presenti nel bacino di utenza "H" di cui fa parte il Comune di BUSALLA.

Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui ai punti 4 – 5, purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari di altra ulteriore abitazione nello stesso bacino di utenza dell'alloggio soggetto a esproprio.

- 6** Non aver avuto precedenti assegnazioni in locazione di un alloggio di E.R.P. o di altro alloggio pubblico; è consentita, peraltro, la partecipazione al bando qualora la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente (senza aver maturato debiti riferiti a qualunque titolo alla conduzione dell'alloggio) e, quindi, non a seguito di provvedimenti amministrativi di annullamento e di decadenza e precisamente:
- a - non avere subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando;
 - b - non aver occupato abusivamente un alloggio pubblico, nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando;
 - c - non aver subito un provvedimento di rilascio dell'alloggio a seguito di occupazione senza titolo nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando;
 - d - non aver avuto precedenti assegnazioni di alloggio E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. n. 513/1977 o della L. n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi E.R.P.

Tale condizione è accertata nei confronti di chiunque abbia già occupato un alloggio pubblico sia come titolare di contratto di locazione, sia come componente il nucleo familiare, sia a qualsiasi altro titolo. In ogni caso, non deve comunque sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.

- 7** non aver avuto precedenti assegnazioni, in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici; tale requisito non si applica decorso il periodo temporale di vincolo connesso alla relativa contribuzione, ovvero qualora l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli previsti ai punti 4-5-6-7 da parte dei componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonchè al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto di assegnazione, fatte salve le seguenti fattispecie:

- in caso che uno o più componenti del nucleo familiare decidano di concorrere autonomamente dagli altri membri, per l'assegnazione di un alloggio pubblico, verrà preso in considerazione esclusivamente la situazione economica di coloro che intendono costituire un nucleo familiare distinto da quello originario;
- in caso di ampliamento del nucleo familiare assegnatario di un alloggio pubblico, mediante l'inserimento di uno o più componenti rispetto ad un nucleo di provenienza più ampio, per la cui autorizzazione è necessario che il Comune territorialmente competente verifichi la sussistenza dei requisiti di legge, ivi compresa la situazione economica del nucleo così ampliato, la nuova situazione economica verrà valutata tenendo conto dell'eventuale incremento derivante solo da coloro che effettivamente entrano a far parte del suddetto nucleo.

I principi sopra esposti operano anche nei casi di ricongiungimento o di famiglia di nuova formazione.

B. CONDIZIONI CHE DANNO LUOGO A PUNTEGGIO.

B.1 CONDIZIONI FAMILIARI

B.1.1. ANZIANI

Nuclei familiari i cui componenti (ivi comprese le persone singole) che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni di età ovvero quando almeno uno dei componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi dei punti B.1.2.1. e B.1.2.2. del successivo punto B.1.2., o abbia un'età superiore a 75 anni; tali nuclei possono avere minori o soggetti maggiorenni portatori di handicap a carico:

B.1.1.1. nucleo familiare di almeno un componente totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni **PUNTI 20**

B.1.1.2. tutti i componenti del nucleo familiare con età maggiore di 65 anni **PUNTI 15**

B.1.2. DISABILI

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente, è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile:

B.1.2.1. invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o handicap grave ovvero situazioni ad esse equiparabili **PUNTI 30**

B.1.2.2. invalidità civile al 100% o handicap ovvero situazioni ad esse equiparabili **PUNTI 20**

B.1.2.3. invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili **PUNTI 15**

B.1.2.4. invalidità civile dal 45% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili **PUNTI 8**

B.1.3. FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE

Nuclei familiari da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituiti entro i quattro mesi precedenti alla data della domanda; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:

B.1.3.1. giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al 30° anno alla data della domanda e con minori **PUNTI 12**

B.1.3.2. famiglia di nuova formazione con minori **PUNTI 10**

B.1.3.3. giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al 30° anno alla data della domanda senza minori **PUNTI 7**

B.1.3.4. famiglia di nuova formazione senza minori **PUNTI 5**

B.1.4. PERSONE SOLE CON EVENTUALI MINORI A CARICO

Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico:

B.1.4.1. persone sole con uno o più minori tutti a carico **PUNTI 16**

B.1.4.2. persona sola **PUNTI 8**

B.1.5. STATO DI DISOCCUPAZIONE

Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:

B.1.5.1. richiedente e altro componente **PUNTI 18**

- B.1.5.2. richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni **PUNTI 10**
B.1.5.3. richiedente o altro componente con età minore di 45 anni **PUNTI 8**

B.1.6. RICONGIUNGIMENTO

Nucleo familiare che necessita di un alloggio idoneo per accogliere parente disabile:

- B.1.6.1. ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda **PUNTI 10**
B.1.6.2. ricongiungimento del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda **PUNTI 10**

B.1.7. CASI PARTICOLARI

- B.1.7.1. nucleo di un componente, con un minore o più a carico o handicappato, domiciliato in o proveniente da luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza, ricovero o beneficenza, ovvero senza fissa dimora o che utilizzi locali procurati a titolo precario dai Servizi Sociali del Comune o sia a totale carico dello stesso **PUNTI 15**
B.1.7.2. nucleo familiare di emigrato che necessita di rientrare in Italia, ovvero nucleo familiare di immigrato con richiesta di ricongiungimento **PUNTI 15**

B.2 CONDIZIONI ABITATIVE

B.2.1. RILASCIO ALLOGGIO

Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusi i casi dovuti a morosità verificatasi nei primi sei mesi dalla stipulazione del contratto di locazione ovvero i casi in cui è avvenuta la confisca dei beni immobili:

- B.2.1.1. sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato **PUNTI 80**
B.2.1.2. sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione **PUNTI 60**
B.2.1.3. sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio **PUNTI 30**

B.2.2. CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA

Richiedenti che abitino da almeno tre mesi presso strutture di assistenza (quali, ad esempio, strutture sociali protette) o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l'inabitabilità. Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal Comune presso enti pubblici e/o privati **PUNTI 70**

B.2.3. COABITAZIONE

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

- B.2.3.1. nuclei non legati da vincoli di parentela o affinità **PUNTI 15**
B.2.3.2. nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado **PUNTI 12**

B.2.4. SOVRAFFOLLAMENTO

B.2.4.1. sovraffollamento estremo (X°)

PUNTI 20

B.2.4.2. sovraffollamento marcato (X)

PUNTI 15

Numero componenti nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile)						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2	X						
3	X°	X					
4	X°	X	X				
5	X°	X°	X				
6	X°	X°	X	X			
7	X°	X°	X°	X	X		
8	X°	X°	X°	X	X		
Più di 8	X°	X°	X°	X°	X		

B.2.5. CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO

B.2.5.1. pessima: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas) ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dalla A.S.L. la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi

PUNTI 25

B.2.5.2. cattiva: alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dalla A.S.L. la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi

PUNTI 20

B.2.6. BARRIERE ARCHITETTONICHE

Richiedenti di cui al precedente punto B.1.2. che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)

PUNTI 25

B.2.7. CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ

Richiedenti di cui al precedente punto B.1.1. che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo

PUNTI 13

B.2.8. INCIDENZA SPESE ALLOGGIATIVE

Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale la cui quota per canone sia superiore alla soglia di sopportabilità rispetto all'ISEE così come determinato nell'ambito della procedura concernente il fondo di sostegno alla locazione (art. 11 Legge n. 431/1998)

PUNTI 20

B.3 SITUAZIONE ECONOMICA

Il punteggio per le condizioni economiche potrà essere compreso tra 0 e 1 punti in proporzione all'ISEE del nucleo familiare concorrente, tenuto conto della differenza fra il limite massimo di partecipazione (€ **15.300,00**) e l'ISEE del nucleo stesso, e più precisamente:

limite di accesso ISEE – ISEE nucleo familiare
limite ISEE.

Ad esempio: per un ISEE uguale a € 3.000,00 il punteggio attribuito sarà di 0,80 ottenuto nel modo seguente

15.300,00 - 3.000,00
15.300,00

Nel caso di nucleo familiare composto da una sola persona con ISEE superiore ad € 15.300,00, non rientrando in una situazione di disagio economico, non beneficia di un punteggio per tale fattispecie.

B.4 PERIODO DI RESIDENZA

- B.4.1. per i richiedenti che risiedono da meno di 2 anni nel comune che ha emanato il bando e che, alla pubblicazione dello stesso abbiano maturato complessivamente un periodo di residenza o di attività lavorativa nella Regione di almeno 3 anni **PUNTI 10**
- B.4.2. per i richiedenti che risiedono da meno di 2 anni nel comune che ha emanato il bando e che, alla pubblicazione dello stesso abbiano maturato complessivamente un periodo di residenza o di attività lavorativa nella Regione di almeno 5 anni **PUNTI 20**
- B.4.3. per i richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, sono residenti da almeno 2 anni nel comune che ha emanato il bando **PUNTI 30**
- B.4.4. per i richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, sono residenti da almeno 5 anni nel comune che ha emanato il bando **PUNTI 40**

C. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

- C.1. Le situazioni riportate per le condizioni familiari ed abitative sono raggruppate in modo da escludere quelle tra loro incompatibili. I valori assegnati a ciascun gruppo di condizioni non può superare 100. Ogni singolo punteggio derivante dalla valutazione del disagio familiare e abitativo viene diviso per 100, al fine di ricondurlo all'intervallo 0-1, con arrotondamento al secondo decimale.
- C.2. L'indicatore del disagio economico, il cui valore è ricondotto all'intervallo 0-1, viene costruito a partire dall'ISEE del nucleo familiare secondo la formula riportata al punto B.3.
- C.3. Il valore relativo al periodo di residenza (B.4.) viene ricondotto all'intervallo 0-1, operando come descritto al punto C.1., relativamente alle condizioni familiari e abitative.
- C.4. I risultati derivanti dalle operazioni di cui ai precedenti punti vengono sommati tra loro e, al fine di attribuire punteggi espressi in numeri interi, il totale viene moltiplicato per 100.

D. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione al concorso **devono essere compilate in tutte le loro parti** su appositi moduli in distribuzione presso gli Uffici Comunali, e devono pervenire **improrogabilmente entro il 30 dicembre 2009** all'Ufficio Servizi socio-culturali.

Le istanze possono essere presentate nei giorni di **martedì e giovedì, dalle ore 9,00 alle 12,00** oppure spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contestualmente alla domanda deve essere presentata obbligatoriamente la certificazione ISEE completa in tutte le sue parti.

Saranno escluse le domande non indicanti il reddito familiare (certificazione ISEE), non sottoscritte e prive di copia fotostatica di valido documento di identità.

E. DOCUMENTAZIONE

E.1 Il richiedente deve allegare alla domanda:

- qualora trattasi di cittadino straniero:
- copia della carta di soggiorno ovvero copia del permesso di soggiorno almeno biennale e avere una regolare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge 189/2002;

- qualora trattasi di richiedente non residente nel Comune di BUSALLA, anche nel caso in cui sia destinato ad operare in nuovi insediamenti produttivi:
 - o dichiarazione del datore di lavoro o idonea documentazione sostitutiva che comprovi che svolge o debba iniziare a svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di BUSALLA;
 - o dichiarazione del Comune di residenza che attesti la non indizione di un bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.;
- qualora siano state dichiarate situazioni che comportano il rilascio dell'alloggio, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario comprovare tali situazioni con idonea documentazione;
- qualora siano state dichiarate situazioni di disabilità, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario allegare idonea certificazione rilasciata dalla A.S.L. competente;
- qualora siano state dichiarate situazioni di antigienicità dell'alloggio, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario allegare idonea certificazione rilasciata dalla A.S.L. competente.

F. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

F.1. Il Comune, ai sensi dell'art. 6, L.R. n. 10/2004, forma la graduatoria provvisoria sulla base di quanto dichiarato e documentato e provvede alla relativa affissione all'Albo Pretorio comunale per un periodo di 30 giorni. Il Responsabile del Procedimento provvede a darne comunicazione agli interessati a mezzo di lettera raccomandata.

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso amministrativo in opposizione. Il termine per presentare l'istanza non deve eccedere **30** giorni dalla pubblicazione.

Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e i certificati che lo stesso avrebbe potuto o dovuto presentare nei termini del concorso.

F.2. Il Comune, conclusa la fase dell'esame delle eventuali opposizioni, approva la graduatoria definitiva, e provvede alla relativa affissione all'Albo Pretorio comunale per un periodo di 30 giorni.

F.3. La graduatoria ha validità a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento è dr.ssa Maria Teresa Giribaldi.

G. AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

G.1 L'aggiornamento della graduatoria avviene ogni anno mediante:

- a) l'inserimento di nuove domande;
- b) la variazione o la conferma, su istanza di parte, delle condizioni prese a riferimento per l'inserimento nella precedente graduatoria;
- c) le modifiche d'ufficio conseguenti alla rilevazione di mutate condizioni dei richiedenti.

I richiedenti che non presentino istanza di aggiornamento o conferma sono esclusi d'ufficio dalla graduatoria scaturente dall'aggiornamento.

H. MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

H.1. Il Comune provvede all'assegnazione dell'alloggio, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva.

Il provvedimento di assegnazione è preceduto dalla verifica del mantenimento dei requisiti per l'accesso stabiliti nella procedura concorsuale. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti, il Comune provvede alla cancellazione della posizione del concorrente in graduatoria e provvede, se del caso, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Viene cancellato dalla graduatoria delle domande il richiedente che rinunci all'alloggio proposto qualora la mancata accettazione non sia motivata dallo stato manutentivo o di accessibilità o da altre gravi motivazioni documentate.

H.2. L'assegnazione degli alloggi viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1. Di norma, occorre rispettare il rapporto tra numero dei vani e la composizione del nucleo familiare, desumibile dalla tabella riportata al punto 4. del presente bando (pag. 2).
2. Possono, comunque, essere assegnati alloggi che rispettino i parametri di cui al D.M. 05/07/1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 02/06/1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione" (G.U. n. 190 del 18-07-1975), che consente di valutare l'alloggio nella sua reale configurazione.
3. Gli alloggi situati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche, sono prioritariamente proposti ai nuclei familiari con presenza di uno o più componenti con difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause che giustifichino l'assegnazione di tale alloggio.

Al fine di abbreviare i termini di assegnazione, il Comune d'intesa con l'Ente gestore ha la facoltà di proporre all'assegnatario un alloggio che necessiti di interventi di manutenzione ordinaria e/o di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza. In tal senso verrà stipulata una specifica convenzione in forza della quale:

- a) l'assegnatario si impegnerà ad anticipare le spese per l'intervento che saranno decurtate dai futuri canoni secondo il piano concordato;
- b) l'Ente gestore autorizzerà i lavori ed eseguirà le opportune verifiche.

La rinuncia dell'assegnatario a una o più proposte di cui sopra non è motivo di decadenza.

Nell'assegnazione degli alloggi che siano stati oggetto di intervento di recupero edilizio, il Comune dà priorità ai precedenti occupanti, purché siano in possesso dei requisiti di accesso fatta eccezione del valore dell'ISEE che viene sostituito dal limite di decadenza, come definito dalle disposizioni di norma.

H.3. L'assegnazione è comunicata, a cura del Comune, agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno, l'ora ed il luogo.

H.4. Gli assegnatari prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi negli Uffici preposti del Comune ovvero negli Uffici dell'ente gestore, nel giorno indicato, a mezzo di lettera raccomandata, per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, salvo il caso di giustificato impedimento.

H.5. Nel caso di stipula dell'atto convenzionale di locazione da parte degli Uffici comunali, copia autentica dello stesso è trasmessa immediatamente all'ente gestore, il quale procede alla consegna dell'alloggio all'interessato od a persona da lui delegata.

H.6. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni, salvo proroga da concordarsi dall'ente gestore a seguito di istanza motivata. L'inosservanza del termine comporta la decadenza dall'assegnazione; a tal fine l'ente gestore comunica al Comune la mancata occupazione dell'alloggio nei termini.

I. SANZIONI

I.1. In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000, il dichiarante è escluso dalla graduatoria.

I.2. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo di fornire all'ente gestore i dati anagrafici e l'ISEE di tutti i componenti del nucleo familiare.

**L. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
– ART. 13 DEL D. LGS. 30-06-2003 N. 196.**

I dati personali, forniti dal concorrente con le dichiarazioni sostitutive per sé e per i componenti del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, inclusi quelli "sensibili" di cui agli artt. 4 e 20 del citato D.Lgs., saranno raccolti soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte del Comune e degli Enti che hanno stipulato apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.

Tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse al bando e all'assegnazione degli alloggi e, ciascuna Amministrazione sarà responsabile del trattamento dei dati ad essa pervenuti o con supporto cartaceo o informatico.

Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.

M. PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il presente bando sarà pubblicato per giorni 60 all'Albo Pretorio del Comune di BUSALLA. Sarà altresì trasmesso per la relativa pubblicazione alla Regione Liguria, all'A.R.T.E. di Genova, ai Comuni dell'intero bacino di utenza "H". Inoltre potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di BUSALLA: www.comune.busalla.ge.it e da quello dell'A.R.T.E.: www.arte.ge.it

N. NORMA FINALE

Per tutto quanto non contemplato nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 e alle Delibere di Giunta Regionale n. 1202 del 10 novembre 2006 e n. 235 del 6 febbraio 2009.

Data,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO